

Istituzione del divieto di raccolta della chiocciola *Helix pomatia alpina*

Emendamento al Capitolo XIX – "Disciplina della raccolta dei molluschi del genere *Helix*" del Regolamento di Polizia Rurale

Articolo 13

A partire dal 1° luglio 2010, in tutta l'area comunale denominata Boschini (individuabile nel Nuovo catasto terreni del Comune di Borgo San Dalmazzo al Foglio 26 particella n. 92, Foglio 26 particella n. 1, Foglio 26 particella n. 14, Foglio 28 particella n. 302 e Foglio 27 particella n. 27) è istituito il divieto di raccolta sia della *Helix pomatia alpina* che di tutte le altre specie elicidi presenti.

L'Amministrazione comunale si impegna a comunicare l'istituzione di tale divieto a tutti gli enti preposti alla vigilanza ambientale e ad organizzare periodici incontri con gruppi di volontariato (guardie ecologiche, associazioni naturalistiche, ecc.) per discutere le modalità di gestione idonee a garantire la salvaguardia del patrimonio elicico del sito.

Nell'area oggetto di divieto sono consentite ed auspiccate "semine" di chioccioline della specie *Helix pomatia alpina* a scopo di ripopolamento da parte di enti ed associazioni di studio e ricerca.

Nell'area è consentita - per esclusivi fini scientifici - la raccolta di un limitato numero di chioccioline da parte di chi, avendone titolo, intenda effettuare studi di elicicoltura o di malacologia, previa autorizzazione da parte del Servizio Agricoltura.

Per la violazione del divieto di cui sopra si applica la sanzione amministrativa fissa e proporzionale da un minimo di euro 25,00 più euro 12,50 per ogni esemplare raccolto ad un massimo di euro 160,00 più euro 80,00 per ogni esemplare raccolto.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.